

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(NICOLAZZI)

e dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30 della legge 11 giugno 1962, n. 588, con la quale venne avviato il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, prevedeva la concessione di contributi in conto capitale — a fondo perduto — in determinate misure percentuali e con specifiche modalità, per l'allestimento e l'ampliamento degli impianti industriali, da fissare, secondo criteri di misura e scale di priorità, in base ai piani di sviluppo, predisposti dalla Regione sarda ed approvati dal Consiglio regionale

nonchè dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Tali contributi, cumulabili con quelli erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno per le industrie insediate in Sardegna, sono stati in realtà impegnati, ma i fondi messi a disposizione a questi fini dal piano di rinascita, di cui alla legge citata, si sono rivelati insufficienti.

Si è, perciò, creata una soluzione di continuità tra la legge n. 588 del 1962 e la legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha provveduto a ri-

finanziare la precedente, con la conseguenza di lasciare insoddisfatta la legittima aspettativa delle imprese destinatarie.

Sebbene il compendio finanziario ancora necessario, nel quadro del ricordato piano di rinascita, risulti di fatto superiore, il Governo ha intanto dovuto, sotto la spinta di urgenti ed improrogabili necessità produttive ed occupazionali, adottare soluzioni in funzione della precaria situazione del mantenimento in attività degli impianti industriali di Ottana, per i quali più impellente si presentava il rischio dell'interruzione della produzione. Il Governo peraltro si riserva di presentare quanto prima un disegno di legge che consenta di provvedere analogamente per le altre industrie interessate all'esecuzione delle delibere regionali, a loro tempo adottate nel quadro del piano di rinascita della Sardegna.

È evidente che il risanamento delle industrie di Ottana, è sensibilmente condizionato anche dalla riorganizzazione del potenziale produttivo interno, dalla ristrutturazione degli impianti e dei servizi, dall'alleggerimento degli oneri per le spese generali, dalla sistemazione della situazione debitoria e, infine, dall'urgente allestimento di un piano di ristrutturazione generale, la cui validità, nel quadro economico da considerare per

la Sardegna, è condizionata dal reperimento di attività sostitutive per il riassorbimento delle unità lavorative esuberanti.

Nell'attuale, vincolata situazione, nella quale gioca un ruolo determinante l'indisponibilità, quanto meno temporanea, di capitale privato, e tenute presenti le condizioni politiche generali, il Governo ha dovuto provvedere all'erogazione della somma di lire 30.200 milioni, in corrispondenza, cioè, con i programmi di sviluppo a suo tempo approvati e con le ricordate aspettative, attraverso lo strumento formale della integrazione della previsione di cui all'articolo 28 della legge n. 268 del 1974, a favore di alcune imprese chimiche della valle del Tirso (Chimica del Tirso S.p.A. e Fibra del Tirso S.p.A.), alle quali, in armonia con l'impostazione del piano straordinario di rinascita, le somme saranno corrisposte dalla Regione sarda, secondo i criteri di ripartizione da essa stessa, a suo tempo, deliberati.

Il presente decreto, che si sottopone alle Camere per la conversione in legge, assicura alle imprese un periodo di attività di durata tale da avviare, quantomeno, a soluzione la grave crisi dalla quale esse sono colpite e che, altrimenti, creerebbe gravi disagi per l'occupazione industriale in Sardegna, oltrechè il rischio di irreparabile pregiudizio per la stessa funzionalità degli impianti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso.

Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il mantenimento dell'occupazione, il proseguimento delle attività produttive e l'avvio del programma di risanamento delle imprese del Tirso, in stato di crisi grave e non altrimenti ovviabile, mediante l'erogazione dei contributi già deliberati a loro favore dalla Regione autonoma della Sardegna nel quadro degli interventi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, è attribuita nell'anno finanziario 1979 alla Regione Sardegna l'ulteriore somma di lire 33.200 milioni, da versare in un'unica soluzione alle società Chimica del Tirso S. p. A. e Fibra del Tirso S. p. A., secondo le quote loro spettanti a titolo di contributi deliberati in loro favore ai sensi dell'articolo 30 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, parzialmente utilizzando l'accantonamento « rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — BISAGLIA —
VISENTINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO